

(Partecipazione alle rilevazioni statistiche federali)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 31 marzo 2011¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge del 9 ottobre 1992³ sulla statistica federale è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1, 1^{bis} (nuovo) e 4 (nuovo)

¹ La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 2007⁴ sul censimento federale della popolazione.

^{1bis} Le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico che tengono una collezione di dati devono, su richiesta, mettere i dati a disposizione dell'UST per l'adempimento dei suoi compiti statistici.

⁴ Nell'ordinare una rilevazione, il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informazione, se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Hodgers, Gross, Heim, Leuenberger-Genève, Marra, Schenker Silvia, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis)

Non entrare in materia

1 FF 2010 ...

2 FF 2010 ...

3 RS 431.01

4 RS 431.112